



TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI

CARTA FORESTALE REGIONALE

Tale normativa recepisce le modifiche introdotte con la L.R. n. 5/2005 alla definizione delle aree boscate prevista dalla L.R. n. 52/1978, il cui articolo 1, comma 1, recita:

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a vegetazione erbacea spontanea naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagnei a fusto tondo.

3. Sono, inoltre, privi naturalmente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco, i terreni che sono considerati bosco le colture legnose specializzate.

5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 373 del 1977, che, al fine ciclo colturale ed eseguito sui terreni precedentemente non boscali.

6. Le colture legnose specializzate devono essere sottoposte a regolamentazioni e controlli del servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti sui terreni esclusi dal vincolo idrogeologico.

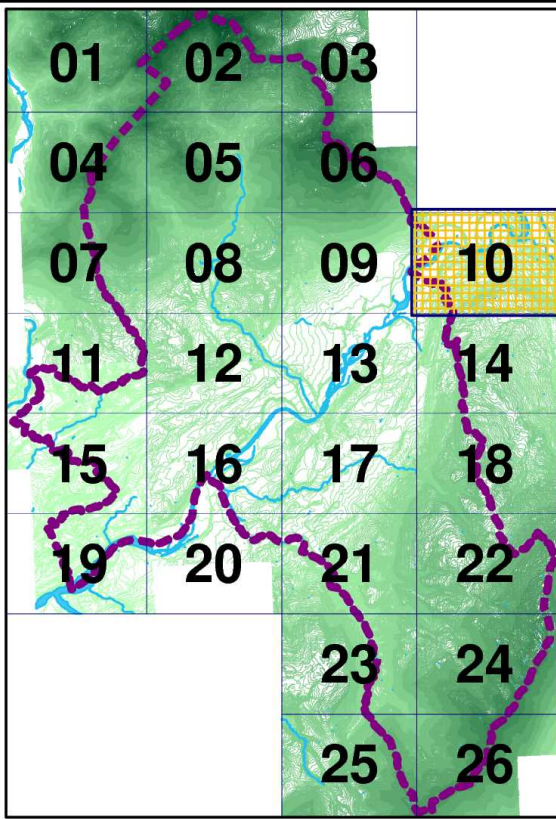
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento, né i terreni destinati a colture legnose in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte della Comunità europea, e del regolamento e di garanzia (FEAGC) e che modifica ed adatta alcuni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.

9. I terreni boscati definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri, mentre per le colture a bosco le estensioni minime sono superiori di estensione oltre i 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

10. I quattro, Le disposizioni di cui al comma 8, 8 bis e 8 ter, della presente legge, non hanno natura preclusiva sulla rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvaggia, e non interferisce i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuando valori parametrici di maggiore tutela.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.



SCALA 1:5'000 DATA: DICEMBRE 2010

- FR 2006 - Categorie
- bietti
- ceri-frassinetti e aceri-tiglietti
- Inete
- arbusti
- etuli
- astagnetti e rovereti
- aggette
- ormazioni antropogene
- cheri e larii-cembretti
- ughetti
- mo-ostrieti e ostrio-quercetti
- ecceste
- ico-faggiati
- inette di pino silvestre
- uercio-carpinetti e carpinetti
- alioetti e altre formazioni riparie
- ase PRG - Edifici
- ase PRG - Graffiti
- ase PRG - Mappali
- ase PRG - Acque
- ase PRG - Limite Amministrativo

Sistema Cartografico di riferimento: Gauss-Boaga fuso Ovest
CRS codice EPSG: 3003

Dati: Carta Forestale Regionale - aggiornamento 12/10/2005
I dati sono liberamente scaricabili dall'url:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività/C3%AV/Planificazi+e+Kilogrammi+Forestali/CRT.htm>

Base cartografica: Comune di Belluno - Piano regolatore

Elaborazione dati:
Comune di Belluno Direzione Area Sviluppo e Programmazione
Ufficio di Piano - Programmazione Urbanistica